

Fondazione Luca Pacioli



OSSERVATORIO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS) IN ITALIA

Disciplina aggiornata dopo il D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38

Documento n.23 del 25 luglio 2005

CIRCOLARE

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
-----------------	------	---

PRIMA PARTE

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IN ITALIA: QUADRO SINTETICO DI RIFERIMENTO

1. Società che applicano in maniera diretta i principi contabili internazionali	“	3
2. Società che non applicano i principi contabili internazionali	“	5
3. Quadro di sintesi	“	8

SECONDA PARTE

LEGISLAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE RELATIVA ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: SINTESI DEI PROVVEDIMENTI

1. Norme comunitarie direttamente applicabili in Italia	“	11
1.1 Regolamento (CE) n. 1606/2002	“	11
1.2 Regolamenti comunitari omologativi	“	13
2. Norme comunitarie che devono essere recepite dal legislatore nazionale	“	15
2.1 Direttiva Ce n. 65/2001	“	15
2.2 Direttiva Ce n. 51/2003	“	20
3. Legislazione nazionale	“	30
3.1 Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38	“	31
3.2 Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394	“	43
3.3 Normativa nazionale in preparazione	“	45
3.4 Ulteriori differenze tra i principi contabili internazionali e la normativa contabile interna	“	45

L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS) IN ITALIA

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2005, l'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board) interessa in maniera diretta molte imprese italiane. In un breve periodo gli stessi principi contabili influenzeranno la redazione del bilancio per la generalità delle imprese.

Con il presente documento (che aggiorna il documento n. 12/2004) s'intende fornire un'informazione circa l'attuale situazione normativa della materia, alla luce dei numerosi provvedimenti adottati sia in sede comunitaria sia in sede nazionale, in modo da fornire un quadro sintetico di riferimento che permetta agli operatori di avere consapevolezza dei nuovi adempimenti da osservare nella redazione dei bilanci o che si prospettano in avvenire.

Il documento è diviso in due parti:

- nella prima parte, è presentato un quadro sintetico di riferimento circa l'adozione dei principi contabili internazionali in Italia;*
- nella seconda parte, sono analizzate nel dettaglio tutte le disposizioni, comunitarie e nazionali, che a partire dal 2002, hanno disciplinato l'introduzione dei principi contabili internazionali.*

A partire dal 1° aprile 2001, l'elaborazione dei principi contabili internazionali è demandata allo IASB (*International Accounting Standards Board*) che subentra al precedente IASC. I principi contabili internazionali elaborati fino alla data sopraindicata continuano ad essere identificati con la sigla IAS (*International Accounting Standards*) mentre i principi di nuova elaborazione assumono la sigla IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Si precisa inoltre che la denominazione IAS nonché la precedente numerazione permangono anche per i documenti oggetto di successiva revisione (ad esempio, IAS 16, 36 e 38), mentre, se tali documenti non sono semplicemente aggiornati, ma sono oggetto di completa revisione assumono allora la denominazione di IFRS (ad esempio, l'IFRS 3 sostituisce lo IAS 22 che è stato, di fatto, cancellato).

Nel corso del documento per identificare genericamente il *corpus* dei principi contabili internazionali si utilizzerà la sigla IAS/IFRS. Si segnala altresì che le interpretazioni ai principi contabili internazionali rese dallo IASB, talora menzionate nel testo, sono denominate sinteticamente con il termine SIC (*Standing Interpretations Committee*), di recente modificato in IFRIC (*International Financial Reporting Interpretations Committee*).

PRIMA PARTE


APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IN ITALIA:
QUADRO SINTETICO DI RIFERIMENTO

1. Società che applicano in maniera diretta i principi contabili internazionali

L'introduzione dei principi contabili internazionali nell'Unione europea ha la sua origine nel regolamento (CE) n. 1606/2002, c.d. regolamento IAS.

Il regolamento (CE) n. 1606/02, d'immediata applicazione negli Stati membri, obbliga, dal 1° gennaio 2005, le società quotate UE alla redazione dei bilanci consolidati con l'utilizzo dei principi contabili internazionali.

Inoltre, gli Stati membri hanno la facoltà di prescrivere o autorizzare l'adozione degli IAS/IFRS per le società quotate, con riguardo al bilancio d'esercizio, e alle restanti società, con riguardo sia al bilancio d'esercizio sia al bilancio consolidato.



La facoltà di cui sopra ha trovato attuazione nel nostro Paese con il decreto legislativo, 28 febbraio 2005 n. 38¹.

Il decreto ha precisato le tipologie societarie del nostro Paese che sono obbligate o facoltizzate ad applicare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a partire dall'esercizio 2005.

¹ Il decreto legislativo ha dato attuazione alla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) che delegava al Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'esercizio della facoltà prevista dal regolamento (CE) n. 1606/2002.

	SOGGETTI COINVOLTI	BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO GLI IAS	BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO GLI IAS
a.	Società quotate diverse dalle imprese di assicurazione	Obbligo dal 2005 (Reg. (CE) n. 1606/02)	Obbligo dal 2006 Facoltà dal 2005
b.	Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	Obbligo dal 2005	Obbligo dal 2006 Facoltà dal 2005
c.	Banche italiane, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società finanziarie iscritte nell'elenco speciale, istituti di moneta elettronica	Obbligo dal 2005	Obbligo dal 2006 Facoltà dal 2005
d.	Imprese di assicurazione	Obbligo dal 2005	Obbligo dal 2006, solo se quotate e non redigono il bilancio consolidato
e.	Società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società precedenti (lettere a-d), diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-d) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, cod. civ.)	Facoltà dal 2005	Facoltà dal 2005
f.	Società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, cod. civ.)	Facoltà dal 2005	Facoltà dal 2005, solo se esercitano la facoltà di redigere il bilancio consolidato dal 2005
g.	Le società rimanenti, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, cod. civ.)	----	Facoltà dal 2005, se controllate dalle società di cui alla lettera f), altrimenti facoltà subordinata all'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia ²

Sono escluse dall'applicazione dei principi contabili internazionali le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile.

Le società obbligate o che esercitano la facoltà, sia per il bilancio consolidato che per il bilancio d'esercizio, sono tenute ad applicare i principi contabili internazionali omologati con il regolamento (CE) n. 1725/2003 e successivi.

Questo significa che, a partire dal primo esercizio di adozione degli IAS/IFRS e per tutti i successivi, dette società debbono "ignorare" la normativa contabile interna, essendo esse vincolate per legge ad osservare i soli principi contabili internazionali omologati.

² Per le società di cui alla lettera g) del D.Lgs. n. 38/2005 (non controllate dalle società di cui alla lettera f), la facoltà di applicare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio non è ancora operativa poiché, ad oggi, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia non hanno ancora emanato il decreto che fissa la decorrenza.

2. Società che non applicano i principi contabili internazionali

L'applicazione diretta dei principi contabili internazionali prevista dal D.Lgs. n. 38/2005 coinvolge, a partire dal 2005, soprattutto società di grandi dimensioni e società operanti in particolari settori (bancario, finanziario e assicurativo), che in Italia rappresentano un'esigua minoranza.

Le restanti società continuano ad applicare la "normativa contabile interna", opportunamente integrata con le indicazioni dei principi contabili nazionali³.

Vanno comprese in questa categoria:

- le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis*, cod. civ.;
- le società che non esercitano la facoltà di applicare gli IAS/IFRS secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 38/2005;
- le società di cui alla lettera g) del D.Lgs. n. 38/2005 per le quali il decreto, pur prevedendo la facoltà di applicare gli IAS/IFRS, subordina la decorrenza di tale facoltà all'emanazione di un decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia⁴.

Per "normativa contabile interna" s'intende, in particolare:

- il codice civile (articoli da 2423 a 2435-*bis*) per la redazione del bilancio d'esercizio di società di capitali;
- il D.Lgs. n. 127/91 per la redazione del bilancio consolidato di società di capitali⁵.

Tale normativa trae origine dal recepimento nel nostro Paese di due importanti direttive comunitarie:

- la direttiva n. 78/660/CEE (IV direttiva CEE) in tema di bilancio d'esercizio di società di capitali;
- la direttiva n. 83/349/CEE (VII direttiva CEE) in tema di bilancio consolidato di società di capitali.

3 Per "principi contabili nazionali" s'intendono i documenti elaborati dalla Commissione Paritetica dottori e ragionieri commercialisti, successivamente aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché i documenti integralmente elaborati dallo stesso OIC.

4 Come precedentemente osservato, per le società di cui alla lettera g) del D.Lgs. n. 38/2005 (non controllate dalle società di cui alla lettera f), tale facoltà non è ancora operativa poiché, ad oggi, non è stato emanato il decreto che ne fissa il termine di decorrenza.

5 Per "normativa contabile interna" si deve intendere inoltre il D.Lgs. n. 87/92 per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di banche ed altri istituti finanziari ed il D.Lgs. n. 173/97 per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di imprese di assicurazione.

Tuttavia, considerate le disposizioni del D.Lgs. n. 38/2005 (cfr. tabella precedente), tale normativa potrà essere applicata solo con riferimento al bilancio d'esercizio 2005.

Le banche (e gli altri intermedi finanziari) e le imprese di assicurazione sono obbligate infatti ad applicare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato dal 2005 e per la redazione del bilancio d'esercizio dal 2006. Per le imprese di assicurazione l'obbligo dal 2006 è valido solo se quotate e redigono il consolidato.

Tuttavia va considerato che la IV e VII direttiva CEE sono state recentemente modificate dalla direttiva Ce n. 65/2001 e dalla direttiva Ce n. 51/2003 e per conseguenza la “normativa contabile interna” è destinata ad essere adeguata a seguito del loro recepimento nell’ordinamento interno.

Le modifiche alle direttive contabili si sono rese necessarie per eliminare, per quanto possibile, le incompatibilità con i principi contabili internazionali e, dunque, rendere maggiormente confrontabili i bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS (dalle società quotate e dalle altre società considerate dal D.Lgs. n. 38/2005) ed i bilanci che continueranno ad essere redatti in base alla normativa contabile interna.

Va però rilevato che, nonostante tali interventi, le differenze tra i principi internazionali e quelli formulati nelle direttive sono ancora numerose.

In merito al contenuto delle due direttive comunitarie è opportuno ricordare sinteticamente che:

- la direttiva Ce n. 65 /2001, introduce il criterio del *fair value* (o valore equo) per la valutazione degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati, così come previsto dal principio contabile internazionale IAS 39 “*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*”⁶.

La direttiva Ce n. 65/2001 è stata parzialmente recepita con il decreto legislativo, 30 dicembre 2003, n. 394, per quanto riguarda le regole di valutazione degli strumenti finanziari per il bilancio d’esercizio e bilancio consolidato di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie⁷.

- la direttiva Ce n. 51/2003 prevede cambiamenti particolarmente significativi sia con riferimento al bilancio d’esercizio (IV direttiva CEE) che al bilancio consolidato (VII direttiva CEE).

Per il *bilancio d’esercizio*, la direttiva dà facoltà agli Stati membri di autorizzare o prescrivere:

- l’inclusione di prospetti aggiuntivi rispetto agli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (ci si riferisce al rendiconto finanziario e al prospetto delle movimentazioni delle poste del patrimonio netto, attualmente non previsti dalla IV CEE, ma considerate parti integranti di un bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS);
- l’inclusione tra i postulati di redazione del bilancio del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica di un’operazione. In conformità a tale principio, ad esempio, un contratto di

⁶ La nuova versione dello IAS 39 è stata omologata con Regolamento CE n. 2086/2004.

⁷ Anche con riguardo alle disposizioni del D.Lgs. n. 394/2003, per le banche e gli altri intermediari finanziari, sono valide le considerazioni svolte nella nota n. 5 (applicabilità della normativa per il solo esercizio 2005).

leasing finanziario deve essere contabilizzato secondo il *metodo finanziario* previsto dallo IAS 17^{8 9};

- la possibilità di rivalutare sia le immobilizzazioni materiali sia le immobilizzazioni immateriali. Prima dell'introduzione della direttiva Ce n. 51/2003, la possibilità di effettuare la rivalutazione di beni era limitata alle sole immobilizzazioni materiali.

A livello di principi contabili internazionali, lo IAS 16 e lo IAS 38 consentono, rispettivamente, la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali;

- la possibilità di presentare lo stato patrimoniale secondo i principi contabili internazionali in alternativa agli schemi fissati dalla direttiva;
- la possibilità di presentare un rendiconto delle prestazioni (*statement of performance*) in alternativa agli schemi di conto economico;
- la possibilità di fornire nella relazione sulla gestione anche informazioni di tipo non finanziario, quali quelle relative all'ambiente o al personale. Lo scopo è quello migliorare l'informativa sull'attività dell'impresa introducendo informazioni di tipo ambientale e sociale.

Per il *bilancio consolidato*, la stessa direttiva Ce n. 51/2003 introduce due novità:

- l'inclusione nell'area di consolidamento delle "società veicolo" (*Special Purpose Entities*);
- l'inclusione nell'area di consolidamento anche di società partecipate che svolgono attività significativamente diverse rispetto alle altre società del gruppo.

Con riferimento al primo aspetto, per l'inclusione nell'area di consolidamento, diviene rilevante l'esercizio dell'influenza dominante, anche senza il diretto possesso di partecipazioni. Per il secondo aspetto dovrà essere modificato l'attuale primo comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 127/91 che attualmente così dispone "*devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini indicati nel secondo comma dell'art. 29*".

8 Secondo il *metodo finanziario*, i beni locati sono iscritti (e ammortizzati) nel bilancio dell'utilizzatore (locatario), in quanto proprietario economico dei beni stessi, e viene contestualmente rilevato un debito tra le passività. Nel bilancio della società di *leasing* (locatore) è iscritto un credito (per ulteriori approfondimenti cfr. Fondazione Luca Pacioli, *Operazioni di locazione finanziaria*, documento n. 14 del 19 aprile 2005).

9 A livello comunitario ed in particolare in Italia, le operazioni di *leasing* finanziario sono contabilizzate invece con il *metodo patrimoniale*, privilegiando la forma giuridica rispetto alla sostanza economica dell'operazione. Secondo il *metodo patrimoniale*, i beni locati sono iscritti (e ammortizzati) dalla società di *leasing* in quanto proprietario giuridico dei beni stessi. L'utilizzatore si limita a rilevare i canoni periodici di *leasing* tra i costi dell'esercizio. Nella fattispecie non trova dunque applicazione il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, sebbene il nuovo articolo 2423-bis, introdotto dal D.Lgs n. 6/2003 (riforma diritto societario), preveda che nella valutazione delle voci di bilancio si debba tener conto della funzione economica dell'elemento attivo o passivo considerato (concetto che sembra introdurre nel codice civile il principio della prevalenza della sostanza sulla forma).

La direttiva Ce n. 51/2003, da recepirsi dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2004, non è stata ancora recepita dal legislatore nazionale, per cui le innovazioni previste non sono ancora operanti nel nostro Paese¹⁰.

E' auspicabile che il recepimento di tale direttiva avvenga in tempi brevi, al fine di fornire alle imprese un quadro di riferimento certo, che consenta, quindi, scelte consapevoli. Un esempio può essere quello di un'impresa nazionale non quotata che operi sia con imprese quotate nazionali sia con imprese estere, e intenda presentarsi con un bilancio "internazionale". Oggi questa impresa sarebbe costretta ad elaborare, accanto al bilancio civilistico, un separato documento predisposto secondo i principi IAS/IFRS. Se la direttiva in questione fosse attuata in tempi brevi, la stessa impresa potrebbe evitare di predisporre il documento di cui sopra perché, seguendo le norme del codice civile, avrebbe già un bilancio che si avvicina molto agli IAS, evitando così costi rilevanti.


3. Quadro di sintesi

Sulla base della complessa normativa di cui si è detto, esposta nei precedenti due paragrafi, ai fini dell'adozione dei principi contabili internazionali, le società italiane possono distinguersi in due categorie:

- le società che hanno l'obbligo (o che esercitano la facoltà) di applicare direttamente i principi IAS/IFRS a partire dal 1° gennaio 2005 per la redazione del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio.
Tali società applicano i principi contabili internazionali omologati con regolamento comunitario. Si stima che il numero di tali società sia piuttosto limitato.
- le restanti società che non applicano i principi IAS/IFRS.
In questa categoria sono comprese le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e le società che non esercitano la facoltà di applicare gli IAS/IFRS a norma del D.Lgs. n. 38/2005. Tali società continuano ad applicare le norme interne sui bilanci ed i principi contabili nazionali.
Dette società devono soltanto essere consapevoli che le norme interne, di recente modificate dalla riforma del diritto societario, sono destinate ad essere ancora modificate in attuazione delle direttive comunitarie che prescrivono un adeguamento ai principi contabili internazionali. La stragrande maggioranza delle società italiane rientra in questa seconda categoria.

¹⁰ Si segnala che, con l'approvazione della Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n. 76, è stata data delega al Governo per il recepimento della direttiva Ce n. 51/2003. La Legge comunitaria 2004 dovrà essere attuata entro 18 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, vale a dire entro il 12 novembre 2006.

Quadro sintetico di riferimento: adozione "allargata" degli IAS/IFRS



SECONDA PARTE

LEGISLAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE RELATIVA ALL'ADOZIONE
DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: SINTESI DEI PROVVEDIMENTI

1. Norme comunitarie direttamente applicabili in Italia

L'adozione dei principi contabili internazionali nel nostro Paese trova fondamento sia in disposizioni comunitarie che in disposizioni nazionali.

In particolare, la disciplina della materia è dettata da:

- a. le norme comunitarie d'immediata applicazione in ambito nazionale (regolamenti comunitari) che:
 - prescrivono l'obbligo di utilizzare in maniera diretta gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio consolidato delle società quotate UE a partire dal 1° gennaio 2005;
 - concedono la facoltà ai legislatori nazionali di estendere l'applicazione dei principi IAS/IFRS alla generalità delle imprese per la redazione del bilancio consolidato e d'esercizio;
- a.1 le norme nazionali che hanno esercitato la facoltà di cui sopra;
- b. le norme comunitarie destinate ad essere recepite dal legislatore nazionale (direttive comunitarie) che obbligano all'adeguamento delle norme interne in modo da limitare le incompatibilità con i principi contabili internazionali;
- b.1 le norme nazionali che hanno recepito o dovranno recepire le direttive comunitarie.

1.1. Regolamento (CE) n. 1606/2002

Il c.d. "Regolamento IAS", approvato nel corso del 2002, rappresenta sicuramente il provvedimento più rilevante elaborato dalla Comunità europea dopo l'emanazione delle direttive contabili¹¹, in tema di armonizzazione contabile. Il Regolamento stabilisce l'obbligo per le società i cui titoli siano negoziati in mercati pubblici di applicare un insieme unico di principi contabili internazionali di elevata qualità per la redazione dei loro *bilanci consolidati*.

Il Regolamento segna un decisivo cambio di rotta con riguardo al processo d'armonizzazione contabile. In primo luogo, poiché, a differenza delle direttive contabili, il Regolamento è direttamente applicabile nella legislazione degli Stati membri. In secondo luogo, la scelta della Comunità europea per tali principi è dettata dalla volontà di "affidarsi" ad un unico ed organico *corpus* di regole contabili riconosciuto a livello internazionale, in grado assicurare quella necessaria comparabilità che le direttive contabili, diversamente applicate in ambito nazionale, non erano più in grado di garantire¹².


11 Per "direttive contabili" s'intendono:

- la direttiva n. 78/660/CEE (IV direttiva CE in tema di bilancio d'esercizio);
- la direttiva n. 83/349/CEE (VII CEE in tema di bilancio consolidato);
- la direttiva n. 86/635/CEE (bilancio d'esercizio e consolidato di banche ed altri istituti finanziari);
- la direttiva n. 91/674/CEE (bilancio d'esercizio e consolidato di imprese di assicurazione)

12 Tra i maggiori limiti scontati dalle direttive contabili, è opportuno sottolineare l'ampia discrezionalità lasciata agli Stati membri su talune questioni contabili attraverso la presenza di un gran numero d'opzioni. Se tale discrezionalità ha permesso, da un lato, di contemperare le diverse tradizioni contabili dei paesi europei, dall'altro ha certamente rappresentato un ostacolo sulla via della confrontabilità e dell'armonizzazione contabile.

Il Regolamento non contempla peraltro obblighi generalizzati con riferimento all'adozione degli IAS. Il provvedimento prevede, infatti:

- l'obbligo per le società quotate UE¹³ di presentare i loro bilanci consolidati attraverso l'utilizzo degli IAS/IFRS, a partire dal 1° gennaio 2005 (articolo 4);
- la facoltà per gli Stati membri di consentire o prescrivere l'adozione dei principi contabili internazionali anche (articolo 5):
 - per le società quotate UE, con riferimento ai bilanci d'esercizio;
 - per le restanti società, con riguardo sia ai bilanci d'esercizio sia ai bilanci consolidati.



Le facoltà di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/02 hanno trovato attuazione nel nostro Paese attraverso il D.Lgs. n. 38/2005 che ha previsto l'obbligo (o la facoltà) per talune tipologie societarie di applicare i principi contabili internazionali omologati per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato

L'art. 9 del Regolamento prevede che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 (obbligo di adozione degli IAS/IFRS per il consolidato delle società quotate UE dal 1° gennaio 2005), gli IAS/IFRS siano applicabili, a partire dal 1° gennaio 2007, per le società:

- i cui soli titoli di debito siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro;
- i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un Paese terzo e che a tal fine, già utilizzino principi contabili riconosciuti internazionalmente¹⁴ a partire da un esercizio anteriore alla data di pubblicazione del Regolamento sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

¹³ S'intende le società i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

L'art. 3 del Regolamento prevede che l'adozione dei principi contabili internazionali sia subordinata in ogni caso alle decisioni della Commissione europea in merito alla loro applicabilità. Lo stesso articolo stabilisce che "al più tardi il 31 dicembre 2002, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, decide in merito all'applicazione nella Comunità dei principi contabili internazionali esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento".

La procedura di omologazione prevede che la Commissione europea decida sull'adozione dei principi contabili internazionali elaborati dallo IASB, dopo aver consultato gli Stati membri nell'ACR (*Accounting Regulatory Committee*) e aver ricevuto i pareri favorevoli dell'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*). L'omologazione dei principi contabili internazionali è necessaria per fornire a tali principi valenza giuridica nell'ambito della Comunità europea.

1.2 Regolamenti comunitari omologativi

Come detto nel paragrafo precedente, i principi contabili internazionali per aver valenza giuridica ed essere applicati in ambito comunitario devono essere omologati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

I principi contabili internazionali sono stati omologati con una serie di regolamenti comunitari:

- regolamento (CE) n. 211 del 4 febbraio 2005;
- regolamento (CE) n. 2238 del 29 dicembre 2004;
- regolamento (CE) n. 2237 del 29 dicembre 2004;
- regolamento (CE) n. 2236 del 29 dicembre 2004;
- regolamento (CE) n. 2086 del 19 novembre 2004;
- regolamento (CE) n. 707 del 6 aprile 2004;
- regolamento (CE) n. 1725 del 29 settembre 2003.

Nella tabella che segue sono elencati i principi contabili internazionali (con le relative interpretazioni) omologati al 30 giugno 2005¹⁵.

14 La norma si riferisce indirettamente ai principi contabili americani; gli US Gaap rappresentano, infatti, insieme agli IAS/IFRS, gli altri principi contabili riconosciuti a livello internazionale.

15 I regolamenti comunitari omologati, e dunque il *corpus* dei principi contabili internazionali, sono scaricabili dal sito della Fondazione Luca Pacioli (www.fondazione-luicapacioli.it) nell'approfondimento tematico dedicato ai "principi contabili internazionali".

IAS/IFRS n.	Titolo	ENTRATA IN VIGORE
IFRS 1	Prima adozione degli International Financial Reporting Standards	01/01/2004
IFRS 2	Pagamenti basati su azioni	01/01/2005
IFRS 3	Aggregazioni aziendali	31/03/2004
IFRS 4	Contratti assicurativi	01/01/2005
IFRS 5	Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate	01/01/2005
IAS 1 rivisto nel 2003	Presentazione del bilancio	01/01/2005
IAS 2 rivisto nel 2003	Rimanenze	01/01/2005
IAS 7 rivisto nel 2003	Rendiconto finanziario	01/01/1994
IAS 8 rivisto nel 2003	Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori	01/01/2005
IAS 10 rivisto nel 2003	Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio	01/01/2005
IAS 11 rivisto nel 2003	Commesse a lungo termine	01/01/1995
IAS 12 rivisto nel 2003	Imposte sul reddito	01/01/1998
IAS 14 rivisto nel 2003	Informativa di settore	01/01/1998
IAS 16 rivisto nel 2003	Immobili, impianti e macchinari	01/01/2005
IAS 17 rivisto nel 2003	Leasing	01/01/2005
IAS 18 rivisto nel 2003	Ricavi	01/01/1995
IAS 19 rivisto nel 2003	Benefici per i dipendenti	01/01/1999
IAS 20	Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica	01/01/1984
IAS 21 rivisto nel 2003	Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere	01/01/2005
IAS 23 rivisto nel 2003	Oneri finanziari	01/01/1995
IAS 24	Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate	01/01/2005
IAS 26	Fondi di previdenza	01/01/1998
IAS 27 rivisto nel 2003	Bilancio consolidato e separato	01/01/2005
IAS 28 rivisto nel 2003	Partecipazioni in società collegate	01/01/2005
IAS 29	Informazioni contabili in economie iperinflazionate	01/01/1990
IAS 30	Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari	01/01/1991
IAS 31 rivisto nel 2003	Partecipazioni in joint venture	01/01/2005
IAS 32 rivisto nel 2003	Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative	01/01/2005
IAS 33 rivisto nel 2003	Utile per azione	01/01/2005
IAS 34 rivisto nel 2003	Bilanci intermedi	01/01/1999
IAS 36 rivisto nel 2003	Riduzione durevole di valore delle attività	31/03/2004
IAS 37 rivisto nel 2003	Accantonamenti, passività e attività potenziali	01/07/1999
IAS 38 rivisto nel 2003	Attività immateriali	31/03/2004
IAS 39 rivisto nel 2003	Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione	01/01/2005
IAS 40 rivisto nel 2003	Investimenti immobiliari	01/01/2005
IAS 41 rivisto nel 2003	Agricoltura	01/01/2003

SIC/IFRIC n.	Titolo	ENTRATA IN VIGORE
IFRIC 1	Cambiamenti nelle passività esistenti per inquinamento, ripristino ambientale e simili	01/09/2004
IFRIC 2	Quote di partecipazione in cooperative e strumenti simili	01/01/2005
IFRIC 3	Diritti di emissione	01/03/2005
IFRIC 4	Accertare se un contratto contiene un leasing	01/03/2005
IFRIC 5	Diritti su quote di fondi per smantellamenti, ristorazione e riabilitazione ambientali	01/01/2006
SIC 7	Introduzione all'euro	01/06/1998
SIC 10	Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative	01/08/1998
SIC 13	Imprese sotto controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo	01/01/1999
SIC 15	Leasing operativo - Incentivi	01/01/1999
SIC 21	Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non immobilizzabili	15/07/2000
SIC 25	Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti	15/07/2000
SIC 27	La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing	31/12/2001
SIC 29	Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione	31/12/2001
SIC 31	Ricavi - Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari	31/12/2001
SIC 32 rivisto nel 2003	Attività immateriali – Costi connessi ai siti web	01/01/2005

I principi contabili internazionali omologati con tali regolamenti rappresentano il corpus di regole contabili che applicano le società italiane che hanno l'obbligo (o esercitano la facoltà) di applicare i principi IAS/IFRS

2. Norme comunitarie che devono essere recepite dal legislatore nazionale

A norma del regolamento (CE) n. 1606/02, le società quotate UE sono obbligate ad applicare i principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci consolidati a partire dal 1° gennaio 2005. Per le società quotate, relativamente al bilancio d'esercizio, e per le restanti società, il Regolamento concede ai Stati membri la facoltà di prescrivere o autorizzare l'utilizzo degli IAS/IFRS (art. 5).

A prescindere dalle scelte che saranno compiute dai singoli Stati membri¹⁶, per le società europee che non applicheranno i principi contabili internazionali, le *direttive contabili*¹⁷ (in particolare la IV e VII direttiva CEE) fin ad ora emanate continueranno a rappresentare la fonte comunitaria principale della normativa contabile.

Come detto, le direttive contabili sono state modificate e aggiornate dalla direttiva Ce n. 65/2001 e dalla direttiva Ce n. 51/2003, eliminando alcune delle differenze tra i criteri contabili previsti dagli IAS/IFRS rispetto a quelli previsti dalle stesse direttive. L'obiettivo è quello di rendere quanto più omogenei e confrontabili i bilanci delle società che applicheranno gli IAS/IFRS con i bilanci delle società che continueranno ad applicare la normativa contabile nazionale, conforme alle direttive contabili.

2.1 Direttiva Ce n. 65/2001 (parzialmente recepita)

La direttiva in oggetto modifica le direttive n. 78/660/CEE (IV direttiva), n. 83/349/CEE (VII direttiva) e n. 86/635/CEE (banche ed altre istituzioni finanziari), al fine di consentire la valutazione al *fair value* (valore equo)¹⁸ degli strumenti finanziari per il bilancio d'esercizio e consolidato di taluni tipi di società nonché di banche ed altre istituzioni finanziarie. La valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati, è prevista dal principio contabile internazionale IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione".

La direttiva Ce. n. 65/2001 è stata parzialmente recepita in Italia con il D.Lgs n. 394 del 30 dicembre 2003

In questa sede s'illustrano le modificazioni più rilevanti apportate alla IV direttiva CEE riguardanti il bilancio d'esercizio.

16 Nel nostro paese la facoltà di cui al regolamento (CE) n. 1606/02 è stata esercitata con il decreto legislativo, 28 febbraio 2005, n. 38.

17 Cfr. nota 11.

18 Per esigenze di semplificazione, nel corso del documento si utilizzeranno indifferentemente e con implicazioni identiche i termini "*fair value*" e "valore equo". Il regolamento (CE) n. 1725/03 di omologazione dei principi contabili internazionali mantiene la denominazione di *fair value* seguita, tra parentesi, dal termine "valore equo".

In particolare è stata inserita una nuova sezione 7-bis alla IV direttiva CEE che chiarisce:

- l'ambito applicativo;
- la determinazione del *fair value* (valore equo);
- la contabilizzazione delle variazioni di valore intervenute con il criterio del *fair value*;
- le informazioni da fornirsi in nota integrativa;
- le informazioni da fornirsi nella relazione sulla gestione.

Ambito applicativo

La direttiva Ce n. 65/2001 ha aggiunto l'art. 42-bis della IV direttiva, il quale prevede che gli Stati membri, in deroga al criterio del costo, possono autorizzare o imporre, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al *fair value* (valore equo) degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati.

Non è fornita una definizione di strumenti finanziari né di strumenti finanziari derivati. Si rinvia, quindi, implicitamente alle definizioni fornite dai principi contabili internazionali, in particolare dallo IAS 32 e dallo IAS 39¹⁹. La scelta di rinviare ai principi IAS è dettata evidentemente dall'esigenza di non entrare nel merito di una materia che si presta a "creare" continuamente nuovi strumenti finanziari.

Pur non specificando a quali strumenti finanziari si deve applicare il criterio del *fair value*, la norma esclude i seguenti elementi da tale valutazione:

- a) gli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;
- b) i prestiti e i crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione;
- c) le partecipazioni in imprese controllate, collegate e *joint venture*;
- d) le azioni proprie;
- e) i contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazioni di imprese;
- f) gli altri strumenti finanziari le cui specificità esigono una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

Con riguardo alle passività finanziarie, il *fair value* si applica solo alle passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione o alle passività che sono strumenti finanziari derivati.

19 Lo IAS 32 definisce lo strumento finanziario (par. 11) come "un qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità".

Lo IAS 39 definisce un derivato come "uno strumento finanziario o altro contratto con le tre seguenti caratteristiche:

- a) il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito (rating) o indici di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;
- b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
- c) è regolato a data futura".

IAS 39 - Tipologie di strumenti finanziari

Stante l'incertezza definitoria lasciata dalla direttiva n. 65/2001 ed il rinvio alle definizioni dello IAS 39, di seguito, si presentano le tipologie di strumenti finanziari previste dallo IAS 39.

Gli strumenti finanziari sono divisi in quattro categorie:

1. Attività e passività finanziarie al *fair value* con variazioni imputate a conto economico
2. Investimenti posseduti fino a scadenza
3. Finanziamenti e crediti
4. Attività finanziarie disponibili per la vendita

1. *Attività e passività finanziarie al fair value con variazioni imputate al conto economico*

Un'attività finanziaria o una passività finanziaria al "*fair value*" con variazioni imputate al conto economico è un'attività finanziaria o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) è classificata come posseduta per essere negoziata (*held for trading*). Un'attività finanziaria o una passività finanziaria è classificata come "posseduta per essere negoziata" se essa è:
 - acquistata o sostenuta principalmente per uno scopo di vendita o riacquisto nel breve termine;
 - parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti insieme e per i quali vi è evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un profitto nel breve periodo; oppure
 - un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un designato ed efficace strumento di copertura);
- b) fino dal momento della rilevazione iniziale, è designata dall'impresa come un'attività e una passività finanziaria al "*fair value*" con variazioni imputate a conto economico.

2. *Investimenti posseduti fino a scadenza*

Sono attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un'impresa ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino a scadenza, ad eccezione di quelli che:

- l'impresa designa al momento della rilevazione iniziale al *fair value* con variazioni imputate a conto economico;
- l'impresa designa come disponibili per la vendita;
- soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti.

3. *Finanziamenti e crediti*

Sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono stati quotati in un mercato attivo ad eccezione di:

- quelli che l'impresa intende vendere immediatamente o a breve, che devono essere classificati come posseduti per negoziazione, e quelli che l'impresa al momento della rilevazione iniziale designa al *fair value* (valore equo) con variazioni imputate al conto economico;
- quelli che l'impresa al momento della rilevazione iniziale designa come disponibili per la vendita; o
- quelli per cui l'impresa può non recuperare sostanzialmente tutto l'investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come disponibili per la vendita.

4. *Attività finanziarie disponibili per la vendita*

Categoria residuale di attività che include le attività finanziarie non derivate che non sono designate come disponibili per la vendita o non sono classificate come: a) finanziamenti e crediti, b) investimenti posseduti fino alla scadenza, o c) attività finanziarie al *fair value* (valore equo) con variazioni imputate al conto economico.

Determinazione del fair value

Il nuovo art. 42-ter della IV direttiva CEE, introdotto dalla direttiva Ce n. 65/2001, stabilisce che per la determinazione del *fair value* (valore equo) di uno strumento finanziario occorre far riferimento:

- al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile;
- ad un valore di mercato derivato, qualora pur non essendo facilmente individuabile il valore di mercato per uno strumento finanziario, esso possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo. In questo caso, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

- al valore che risulta da tecniche e modelli, per gli strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile.

In merito alla determinazione del *fair value* di uno strumento finanziario, la direttiva Ce n. 65/2001 rinvia alle indicazioni contenute nei principi contabili internazionali ed, in particolare, allo IAS 39 (appendice A, paragrafi da AG69 – AG82).

Contabilizzazione delle variazioni di valore intervenute con il criterio del fair value

L'art. 42-*quater* della IV direttiva CEE, introdotto dalla direttiva Ce n. 65/2001, prevede che qualora uno strumento finanziario sia valutato attraverso il criterio del *fair value*, le variazioni di valore debbano essere incluse nel conto economico.

Dopo la rilevazione iniziale al costo, uno strumento finanziario può essere valutato in base al criterio del *fair value* (valore equo). Tale valutazione può determinare delle differenze tra il valore contabile del bene ed il *fair value* dello strumento finanziario, comportando:

- a) la contabilizzazione di una perdita:
- in caso di attività finanziarie, se il *fair value* è inferiore al valore contabile;
 - in caso di passività finanziarie, se il *fair value* è superiore al valore contabile.

Perdita su strumenti finanziari	a	Strumento finanziario
---------------------------------	---	-----------------------

- b) la contabilizzazione di un utile:
- in caso di attività finanziarie, se il *fair value* è superiore al valore contabile;
 - in caso di passività finanziarie, se il *fair value* è inferiore al valore contabile.

Strumento finanziario	a	Utile su strumenti finanziari
-----------------------	---	-------------------------------

In entrambi i casi il valore dello strumento finanziario deve essere adeguato nello stato patrimoniale iscrivendo contemporaneamente una perdita o un utile nel conto economico²⁰.

La direttiva Ce n. 65/2001 non chiarisce le tipologie di strumenti finanziari ai quali si applica la valutazione con il criterio del *fair value*.

²⁰ Tuttavia, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 42-*quater*, tali variazioni sono imputate, anziché al conto economico, direttamente al patrimonio netto, in una riserva intestata al *fair value* (valore equo), qualora:

- lo strumento oggetto di valutazione sia uno strumento di copertura nell'ambito di un sistema contabile di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore; oppure
- la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto della società in un'entità estera.

La riserva intestata al *fair value* (valore equo) deve essere rettificata qualora le variazioni di valore siano realizzate.

Anche in questo caso occorre far riferimento allo IAS 39, in base al quale le variazioni di *fair value* imputabili a conto economico sono quelle relative alle attività e alle passività detenute a scopo di negoziazione.

IAS 39 - Contabilizzazione secondo la tipologia di strumento finanziario			
Tipo di strumento finanziario	Valutazione iniziale	Valutazione successiva	Iscrizione variazione Fair value
Derivati	Costo ossia <i>fair value</i> del corrispettivo dato o ricevuto	Fair value	Conto Economico
Attività/passività detenute a scopo di negoziazione (<i>held for trading</i>)	Costo (definito come sopra)	Fair value	Conto Economico
Attività finanziarie disponibili per la vendita	Costo (definito come sopra)	Fair value	Patrimonio Netto ²¹
Attività detenute fino a scadenza	Costo (definito come sopra)	Costo ammortizzato	-
Crediti e finanziamenti originati dall'impresa e non per essere negoziati	Costo (definito come sopra)	Costo/Costo ammortizzato	-
Altre passività finanziarie	Costo (definito come sopra)	Costo ammortizzato	-

Informazioni da fornirsi nella nota integrativa

La direttiva Ce n. 65/2001 introduce l'art. 42-*quinquies* della IV direttiva CEE in base al quale qualora si applicasse il criterio del *fair value* nella valutazione degli strumenti finanziari, la nota integrativa del bilancio deve riportare:

- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione se utilizzate per determinare il *fair value* (valore equo) dello strumento finanziario;
- per ogni categoria di strumenti finanziari, il *fair value* (valore equo), le variazioni di valore iscritte nel conto economico, nonché quelle imputate alla riserva intestata al *fair value* (valore equo);
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri.

²¹ La direttiva Ce n. 65/2001 stabilisce che "gli Stati membri possono autorizzare o imporre che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita (diversa da uno strumento finanziario derivato) sia imputata nel patrimonio netto, nella riserva intestata al valore equo".

La direttiva prevede inoltre che qualora non sia stata applicata la valutazione al *fair value* (valore equo) degli strumenti finanziari, occorre fornire nell'allegato (nota integrativa) le seguenti informazioni:

- 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivanti:
 - il *fair value* (valore equo) degli strumenti finanziari, se tale valore può essere determinato in base ad uno dei metodi per la sua determinazione;
 - informazioni sull'impresa e sulla natura degli strumenti;
- 2) per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate ad un valore superiore al loro *fair value*:
 - il valore contabile e il *fair value* (valore equo) delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che sarà recuperato il valore contabile.

Informazioni da fornirsi nella relazione sulla gestione

La direttiva Ce n. 65/2001 modifica la IV direttiva CEE prevedendo che nella relazione sulla gestione debbano essere fornite, in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari (se rilevanti per la valutazione situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell'impresa), le seguenti informazioni:

- gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Le modifiche apportate alla IV direttiva CEE (bilancio d'esercizio) dalla direttiva Ce. n. 65/2001, sono state parzialmente recepite in Italia con il D.Lgs n. 394 del 30 dicembre 2003 con effetto a partire dal 1° gennaio 2005.

2.2 Direttiva Ce n. 51/2003 (ancora da recepire)

Se la direttiva Ce n. 65/2001 si concentra esclusivamente sull'introduzione del criterio del *fair value* nella valutazione degli strumenti finanziari, le modifiche apportate alle direttive CEE IV e VII dalla direttiva Ce n. 51/2003 riguardano interventi di carattere più generale.

A tal proposito, è opportuno notare come le modifiche contenute nella direttiva siano volutamente generiche e flessibili, al fine di recepire sia i criteri IAS vigenti che quelli futuri senza dover ricorrere a ulteriori interventi normativi: un esempio è quello relativo alla possibilità di estendere il criterio di contabilizzazione al *fair*

value ad attività diverse dagli strumenti finanziari, che non vengono però specificamente individuate.

La direttiva Ce n. 51/2003, da recepirsi negli Stati membri entro il 31 dicembre 2004, non è ancora stata recepita in Italia²².

La direttiva in oggetto modifica le direttive n. 78/660/CEE (IV direttiva, in tema di bilancio d'esercizio), n. 83/349/CEE (VII direttiva, in tema di bilancio consolidato), n. 86/635/CEE (bilancio consolidato e d'esercizio delle banche ed altre istituzioni finanziari) e n. 91/674/CEE (bilancio consolidato e d'esercizio delle imprese di assicurazione).

Di seguito s'illustrano le modificazioni più rilevanti apportate dalla direttiva Ce n. 51/2003 alla IV direttiva CEE riguardanti il bilancio d'esercizio delle società di capitali.

In particolare, l'attenzione del legislatore comunitario si è soffermata:

- sui principi generali di redazione del bilancio d'esercizio;
- sulla presentazione degli schemi di bilancio;
- sulla valutazione di singole poste di bilancio.

Inclusione di documenti aggiuntivi

La IV direttiva CEE all'art. 2, par. 1, stabiliva che i conti annuali sono formati dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dall'allegato o nota integrativa.

La direttiva Ce n. 51/2003 integra la norma, concedendo agli Stati membri la possibilità di autorizzare o prescrivere l'inclusione nel bilancio d'esercizio di *documenti aggiuntivi* rispetto a quelli sopra richiamati.

Pur in assenza di un'espressa indicazione il legislatore comunitario si vuol riferire al rendiconto finanziario e al prospetto delle variazioni del patrimonio netto, ritenute dalla miglior prassi contabile nazionale e internazionale come prospetti indispensabili per una più completa informativa d'impresa.

22 Si segnala che, con l'approvazione della Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 – Supplemento ordinario n. 76, è stata data delega al Governo per il recepimento della direttiva Ce n. 51/2003. La Legge comunitaria 2004 dovrà essere attuata entro 18 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, vale a dire entro il 12 novembre 2006.

23 Anche prima della modifica intervenuta con la direttiva Ce. n. 51/2003, l'inclusione di tali prospetti non appariva incompatibile con le disposizioni comunitarie in base a quanto stabilito dal paragrafo 6 dello stesso articolo 2 della IV direttiva CEE in cui si legge che "gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente direttiva".

A livello di principi contabili internazionali, lo IAS 1 “Presentazione del bilancio” prevede infatti che, oltre ai prospetti di stato patrimoniale, conto economico e note esplicative, il bilancio d’esercizio deve comprendere anche:

- un prospetto indicante:
 - a) tutte le variazioni del patrimonio netto;
 - b) le variazioni del patrimonio netto diverse da quelle derivanti da operazioni con i possessori di capitale proprio che agiscono in tutte le loro qualità;
- il rendiconto finanziario.

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto ed il rendiconto finanziario²⁴ richiesti dallo IAS 1 sono parti integranti di un bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS mentre non sono espressamente previsti dalla direttiva comunitaria. Lo scopo della modifica apportata alla IV direttiva CEE dalla direttiva Ce n. 51/2003 è quella di “allargare” anche a tali prospetti la redazione del bilancio, rendendo i bilanci comunitari omogenei e confrontabili rispetto ai bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS.

Nel nostro ordinamento giuridico, le norme del codice civile che regolano la redazione del bilancio d’esercizio non prevedono l’obbligo di redigere il rendiconto finanziario, sebbene i principi contabili nazionali ne sottolineino l’importanza per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa (principio contabile nazionale n. 12, *Composizione e schemi del bilancio d’esercizio*)²⁵.

Le norme del codice civile prevedono invece un prospetto delle variazioni del patrimonio netto. L’art. 2427 n. 7-bis cod. civ.²⁶ prevede, infatti, l’obbligo di includere in nota integrativa un prospetto che contenga le variazioni delle poste del patrimonio netto. Nella nota integrativa “*le voci del patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi*”.

Prevalenza della sostanza sulla forma

La direttiva Ce n. 51/2003 modifica l’art. 4 della IV direttiva CEE, prevedendo che gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell’operazione o del contratto contabilizzati.

²⁴ La redazione e la presentazione del rendiconto finanziario sono disciplinati dallo IAS 7.

²⁵ E’ opportuno sottolineare che le società quotate sono obbligate alla redazione del rendiconto finanziario secondo quanto stabilito dalla CONSOB.

²⁶ La norma è stata recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 (riforma del diritto societario).

La disposizione ha lo scopo di introdurre, tra i principi generali per la redazione del bilancio d'esercizio, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*), richiamato anch'esso quale postulato fondamentale di bilancio dalla miglior prassi contabile nazionale e internazionale.

Nell'ambito dei principi contabili internazionali, esso rappresenta uno dei criteri cui è sottesa l'intera redazione del bilancio.

Il principio è esplicitato:

- in via generale dal *Framework* (Quadro sistematico per la preparazione e redazione del bilancio IAS);
- in modo particolare dai singoli principi contabili internazionali per giustificare o proporre il trattamento contabile di specifiche operazioni aziendali (ad esempio nello IAS 17 "Leasing").

Il *Framework* stabilisce, tra l'altro, che, qualora "non esiste una perfetta concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un'operazione, la sostanza economica, piuttosto che la forma giuridica dell'operazione, rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione in bilancio".

In Italia, il principio è stato introdotto per la prima volta, con significati ed implicazioni sostanzialmente simili a quelli della direttiva CEE e dello IASB, con il decreto legislativo n. 87/92 che disciplina la redazione del bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari. L'art. 7, comma 4, del decreto prevede, infatti, che le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia "possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma".

Non risulta chiaro se nelle norme del codice civile, con riguardo ai bilanci delle imprese non bancarie, si dovesse applicare il medesimo principio. Solo recentemente, con il decreto legislativo n. 6/2003 è stata introdotta una disposizione a carattere generale che stabilisce che "nella valutazione delle voci si deve tener conto anche della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato" (art. 2423-bis, p. 1).

Seppur con l'intento di introdurre tra le norme del codice civile il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la formulazione utilizzata appare molto diversa sia da quella scelta in sede di direttiva CEE sia da quella utilizzata nell'ambito degli principi contabili internazionali.

Schemi alternativi nella presentazione dello stato patrimoniale

Gli articoli 9 e 10 della IV direttiva CEE prevedono due schemi alternativi per la presentazione dello stato patrimoniale; schema a sezioni contrapposte (art. 9) e schema a forma scalare (art. 10).²⁷

²⁷ Attraverso il D.Lgs. n. 127/91, il legislatore italiano ha optato per quello a sezioni contrapposte (art. 2424 cod. civ.), essendo lo schema maggiormente diffuso anche prima del recepimento della IV direttiva comunitaria.

La direttiva Ce n. 51/2003 modifica la IV direttiva CEE concedendo la possibilità agli Stati membri di autorizzare o imporre la presentazione dello stato patrimoniale attraverso la distinzione tra poste correnti e poste non correnti, in alternativa agli schemi sopra richiamati.

La presentazione dello stato patrimoniale mediante la distinzione poste correnti/non correnti è, infatti, quella considerata di riferimento nell'ambito dei principi contabili internazionali. Lo IAS 1 prevede che *“un'entità deve presentare distintamente le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto di stato patrimoniale [...] ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più significative. Quando tale eccezione si applica, tutte le attività e passività devono essere presentate genericamente nell'ordine della loro liquidità”* (IAS 1, 51).

Secondo lo IAS 1, un'attività deve essere classificata come *corrente* quando soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) quando ci si aspetta che sia realizzata, o si prevede che sia venduta o utilizzata nel normale ciclo operativo dell'entità;
- b) è posseduta principalmente per essere negoziata;
- c) si prevede che si realizzi entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio; o
- d) si tratta di disponibilità liquide o mezzi equivalenti a meno che non sia preclusa dall'essere scambiata o utilizzata per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio (IAS 1, 57).

Una passività deve essere classificata come *corrente* se soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) è previsto che sia estinta nel normale ciclo operativo di un'entità;
- b) è assunta principalmente per essere negoziata;
- c) deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio; o
- d) l'entità non ha diritto incondizionato a differire il regolamento delle passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio (IAS 1, 60).

Al di fuori delle ipotesi predette tutte le altre attività o passività si considerano non correnti.

La classificazione proposta è quindi di tipo finanziario basata su due elementi discriminanti: il ciclo operativo dell'impresa ed il periodo amministrativo annuale cioè i dodici mesi successivi alla data di bilancio.

Presentazione del rendiconto delle prestazioni (statement of performance)

La direttiva Ce n. 51/2003 modifica l'art. 22 della IV direttiva CEE, concedendo la possibilità agli Stati membri di *“autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, la presentazione, anziché di un conto profitti e perdite articolato secondo gli schemi di cui agli articoli da 23 a 26, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli”*.

In alternativa alle tipologie di conto economico previste dalla IV direttiva CEE²⁸, la direttiva Ce n. 51/2003 prevede la possibilità di redigere il c.d. *statement of performance*, ovvero un prospetto reddituale comprensivo sia di componenti di reddito “realizzati” sia di componenti di reddito “non realizzati”. I componenti reddituali realizzati e non realizzati possono essere distintamente indicati²⁹.

L’innovazione contabile si rende necessaria al fine di includere in questo nuovo prospetto anche i componenti di reddito “non realizzati” derivanti dall’applicazione del criterio del *fair value* (valore equo).

Con l’applicazione dei principi contabili internazionali, infatti, tali componenti si generano, tra l’altro, dalla valutazione al *fair value*:

- delle attività e le passività finanziaria detenute a scopo di negoziazione (IAS 39 “*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*”);
- degli investimenti in immobili (IAS 40 “*Investimenti immobiliari*”);
- delle attività biologiche (IAS 41 “*Agricoltura*”).

Presentazione dello rendiconto delle Prestazioni (*Statement of Performance*)

Risultato d’esercizio	+ 1000
Saldo adeguamenti al <i>fair value</i>	+ <u>120</u>
Risultato d’esercizio “comprensivo” o “globale”	+ 1.120

Il futuro recepimento del “rendiconto delle prestazioni” (*statement of performance*) rappresenterà sicuramente il passaggio più complesso, in quanto andrà ad intaccare il concetto stesso di reddito.

Tutti i Paesi che si basano su principi di “*civil law*”, tra cui l’Italia, tendono infatti ad identificare la “*performance economica*” dell’impresa nel concetto di reddito distribuibile, ispirandosi pertanto ad evidenti principi di prudenza nelle valutazioni. Nella configurazione di reddito distribuibile, propria del nostro Paese, non rientrano quindi gli utili non realizzati³⁰.

Di contro i Paesi a cultura anglosassone, che invece si basano su principi di “*common law*”, individuano la “*performance economica*” dell’impresa nel concetto di reddito prodotto, che include anche componenti di reddito non realizzati.

28 Attraverso il decreto legislativo n. 127/91, il legislatore nazionale, tra i quattro schemi di conto economico previsti dalla IV direttiva CEE, ha optato per un *conto economico a forma scalare a costi e ricavi della produzione ottenuta*, con *classificazione dei costi per natura* (conformemente a quanto stabilito dall’art. 23 della stessa direttiva).

29 È allo studio da parte dello IASB, l’elaborazione di un principio contabile internazionale che regoli la presentazione del c.d. “*statement of performance*”. Ulteriori informazioni sul sito dello IASB www.iasb.org nella sezione “*current issues*”.

30 Il principio della prudenza stabilito dall’articolo 2423-bis, cod. civ. prevede che “*si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio*”.

La differenza più evidente fra le due configurazioni di reddito riguarda quindi gli utili non realizzati, quali ad esempio, quelli derivanti dall'utilizzo del *fair value* nelle valutazioni di bilancio.

Il rendiconto delle prestazioni (*statement of performance*) potrà rappresentare lo strumento di sintesi di questi due diversi approcci al risultato economico. Nel rendiconto dovrebbero presentarsi sia gli utili realizzati (reddito distribuibile) sia gli eventuali utili non realizzati, in modo congiunto o disgiunto³¹.

Rivalutazione delle attività immateriali

La direttiva Ce n. 51/2003 modifica l'art. 33 della IV direttiva CEE, concedendo agli Stati membri la possibilità di autorizzare od imporre, oltre che la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali, anche quella delle immobilizzazioni immateriali.

La modifica rende compatibile la direttiva con lo IAS 38 "Attività immateriali", che prevede la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni immateriali (metodo della rideterminazione del valore) mediante l'iscrizione in bilancio del valore rivalutato del bene, pari al suo *fair value* alla data di rivalutazione, al netto di ammortamenti e svalutazioni per perdite di valore.

Estensione della metodologia del fair value

La direttiva Ce n. 51/2003 inserisce l'art. 42-*sexies* alla IV direttiva CEE. Il nuovo articolo prevede che "gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati ad importi determinanti facendo riferimento al *fair value* (valore equo). Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE".

Lo scopo è quello di allargare l'applicazione del criterio del *fair value* per la generalità delle attività, considerato che la direttiva Ce n. 65/2001 prevede tale possibilità esclusivamente per gli strumenti finanziari. L'importanza della novità è dunque notevole poiché lascia alla discrezionalità degli Stati membri la possibilità di un'estensione generalizzata del criterio nella valutazione di tutte le attività dell'impresa.

Eliminazione della distinzione tra fondi rischi e fondi oneri

La direttiva Ce n. 51/2003 modifica l'articolo della IV direttiva CEE stabilendo che "gli accantonamenti sono destinati a coprire le passività che sono nettamente individuate

³¹ La situazione - di concorso degli utili realizzati e di quelli non realizzati - è già presente nel bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS. In questo caso, il legislatore ha già provveduto a chiarire quale utile sia distribuibile con il D.Lgs. n. 38/2005.

nella loro natura e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza”.

Prima della modifica sopraindicata, la IV direttiva CEE si riferiva più specificatamente agli accantonamenti per rischi e oneri.

La distinzione tra accantonamenti a fondi per rischi e accantonamenti a fondi per oneri è stata ripresa in modo sostanzialmente identico dal legislatore nazionale (art. 2424 cod. civ., macroclasse B del passivo) e dai principi contabili nazionali (doc. n. 19).

Il principio contabile nazionale n. 19 chiarisce che le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi ed oneri possono essere distinti in:

- 1) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o data di sopravvenienze sono indeterminate (*fondi per oneri o fondi spese*);
- 2) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile (*fondi per rischi o passività potenziali*).

Nel primo caso (fondi per oneri), l'incertezza rileva solo in merito alla data di sopravvenienza o all'ammontare mentre nel secondo (fondi per rischi) essa non si esprime solo in termini di ammontare o data di sopravvenienza ma riguarda il verificarsi dell'evento stesso, per cui la passività è soltanto potenziale.

A livello di principi contabili internazionali, lo IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività potenziali” definisce l'accantonamento come una passività di tempistica e importo incerti³².

Lo IAS 37 distingue quindi tra:

- passività probabili che derivano da eventi passati ed è probabile (cioè è più verosimile che il contrario) l'esborso economico per estinguere l'obbligazione. Sono rilevate tra gli accantonamenti fornendo un'adeguata informativa nelle note esplicative;
- passività potenziali in cui sussiste una semplice possibilità che l'impresa debba sostenere un esborso economico per estinguere l'obbligazione. Esse non devono esse essere rilevate come accantonamenti mentre è richiesta adeguata informativa nelle note esplicative.

È diversa dunque l'accezione di “passività potenziale”.

Infatti, negli IAS/IFRS sono quelle passività che non hanno i requisiti per gli accantonamenti mentre, al contrario, nel principio n. 19 sono considerate come passività la cui manifestazione è considerata probabile e il cui effetto è stimabile. Da un punto di vista terminologico, quindi, il significato attribuito dal principio nazionale n. 19 al concetto di passività potenziale corrisponde al termine di passività probabile dello IAS 37 (infatti, in entrambi, i casi occorre rilevare l'accantonamento).

32 Un accantonamento deve essere rilevato quando:

- a) l'impresa ha un'obbligazione attuale (quale risultato di un evento passato);
- b) è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione; e
- c) può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione (IAS 37, 14).

Nei principi contabili internazionali non vi è la distinzione tra fondi rischi e oneri poiché la categoria delle “passività probabili” (quelle per cui sono dovuti gli accantonamenti) comprende e regola al contempo tutte le categorie dei fondi. Lo scopo della modifica apportata alla IV direttiva CEE è quello di eliminare tale distinzione uniformando la disciplina dei fondi a quanto regolamentato a livello di principi contabili internazionali.

Nuove informazioni da fornirsi nella relazione sulla gestione

La direttiva Ce n. 51/2003 modifica l’art. 46 della IV direttiva CEE ampliando notevolmente il numero delle informazioni che devono essere fornite con la relazione sulla gestione.

Secondo il nuovo articolo 46, *“la relazione sulla gestione deve fornire un fedele resoconto dell’andamento dei risultati degli affari della società e della sua situazione e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare”*.

Lo scopo è quello di offrire ai lettori di un bilancio un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati degli affari della società medesima.

A tal fine l’impresa potrà avvalersi di:

- informazioni finanziarie (ad esempio, indicatori finanziari fondamentali di prestazioni) e;
- informazioni non finanziarie (ad esempio, informazioni attinenti all’ambiente o al personale);

Qualora si ritenga opportuno la relazione sulla gestione deve far riferimento agli importi registrati nel bilancio d’esercizio.

La possibilità di includere nel bilancio d’esercizio informazioni di tipo ambientale e sociale rappresenta senza dubbio una grande novità; fino ad oggi, infatti, i c.d. bilanci ambientali o sociali erano presentati nel nostro Paese esclusivamente dalle *Pubblic utilities* cioè dalle aziende di servizi pubblici.

Coerentemente con le disposizioni della direttiva Ce n. 65/2001, il nuovo art. 46 prevede l’inserimento nella relazione sulla gestione delle informazioni relative alle politiche aziendali di copertura dei rischi. Si fa riferimento in particolare ai rischi finanziari, di prezzo, di credito, di liquidità e di variazioni dei flussi finanziari.

A livello di principi contabili internazionali, lo IAS 1 raccomanda che, insieme ai prospetti di bilancio, gli amministratori presentino una relazione degli amministratori che illustri e spieghi gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa e le principali incertezze che essa affronta (IAS 1, 9)

La relazione degli amministratori deve includere un’analisi:

- dei principali fattori e influenze che hanno determinato il risultato, inclusi i

- cambiamenti del contesto nel quale l'impresa opera, la risposta dell'impresa a questi cambiamenti e il loro effetto, la politica d'investimento dell'impresa per mantenere e rafforzare la situazione economica, inclusa la sua politica dei dividendi;
- le fonti di finanziamento dell'impresa ed il relativo rapporto tra le passività e il patrimonio netto;
 - le risorse dell'impresa non rilevate nel bilancio in conformità con i principi contabili internazionali.

Dopo le modifiche intervenute con la direttiva Ce n. 51/2003, le informazioni che devono essere contenute nella relazione degli amministratori (principi contabili internazionali) rispetto a quelle da presentarsi con la relazione sulla gestione (IV direttiva CEE) sono dunque sostanzialmente identiche.

La direttiva Ce n. 51/2003, da recepirsi dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2004, non è stata ancora recepita dal legislatore nazionale, per cui le innovazioni sopraindicate non sono ancora operanti nel nostro Paese.

La tabella che segue sintetizza le principali modifiche apportate alla IV direttiva CEE in tema di bilancio d'esercizio dalle direttive Ce n. 65/2001 e n. 51/2003.


SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA IV DIRETTIVA CEE	
Direttiva Ce n. 65/2001	Direttiva Ce n. 51/2003
<p>Ambito applicativo Introduzione del criterio del <i>Fair value</i> per gli strumenti finanziari compresi gli strumenti finanziari derivati. Sono esclusi dall'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza; - i prestiti e i crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione; - le partecipazioni in imprese controllate, collegate e <i>joint venture</i>; - le azioni proprie - i contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazioni di imprese, - gli altri strumenti finanziari le cui specificità esigono una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari. <p>Determinazione del <i>fair value</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - valore di mercato - valore di mercato derivato - modelli e tecniche <p>Contabilizzazione delle variazioni Conto economico Riserva di patrimonio netto</p>	<p>Inclusione di prospetti aggiuntivi rispetto agli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (ci si riferisce al rendiconto finanziario e al prospetto delle movimentazioni delle poste del patrimonio netto)</p>
	<p>Inclusione tra i principi generali del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica di un'operazione aziendale</p>
	<p>Eliminazione della distinzione tra fondi rischi e fondi oneri</p>
	<p>Possibilità di rivalutare sia le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali</p>
	<p>Presentazione dello stato patrimoniale secondo i principi contabili internazionali in alternativa agli schemi fissati dalla direttiva</p>
	<p>Presentazione di un rendiconto delle prestazioni in alternativa agli schemi di conto economico</p>
	<p>Applicazione del <i>fair value</i> anche nella valutazione di poste diverse dagli strumenti finanziari (IAS 32 e 39)</p>
<p>Maggiori informazioni contenute nella Relazione sulla gestione</p>	

3. Legislazione nazionale

Allo stato il legislatore nazionale ha dato seguito alla normativa comunitaria di cui si è riferito ai paragrafi precedenti con i seguenti provvedimenti:

- il decreto legislativo, 28 febbraio 2005, n. 38, con il quale è stata esercitata la facoltà di estendere l'applicazione dei principi contabili internazionali per talune tipologie societarie del nostro Paese (art. 5 del regolamento (Ce) n. 1606/2002). Il decreto prevede l'obbligo (o la facoltà) di applicare i principi contabili internazionali per talune tipologie societarie nella redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a partire dal 1° gennaio 2005. Le società obbligate o facoltizzate applicano i principi IAS/IFRS omologati;
- il decreto legislativo, 30 dicembre 2003, n. 394, con il quale è stata attuata la direttiva Ce n. 65/2001, per quanto riguarda le regole di valutazione al *fair value* (valore equo) degli strumenti finanziari per il bilancio d'esercizio e consolidato di taluni tipi di società nonché di banche ed altre istituzioni finanziarie. Come si preciserà più avanti, il legislatore ha optato per l'introduzione del criterio del *fair value* solo a fini informativi, introducendo l'art. 2427-bis cod. civ. (cfr par. 3.2).

Non è ancora stata recepita la direttiva Ce n. 51/2003.



3.1 Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

Con il D.Lgs. n. 38/2005³³ il Governo ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 5 del regolamento (Ce) n. 1606/2002³⁴ in materia di principi contabili internazionali.

Tale decreto individua:

- i soggetti coinvolti nell'applicazione dei principi contabili internazionali;
- gli obblighi e le facoltà in relazione all'applicazione dei principi contabili internazionali per il bilancio consolidato e d'esercizio relativamente ai soggetti di cui sopra;
- le disposizioni di adeguamento delle norme interne, civilistiche e fiscali, volte a disciplinare gli effetti dell'adozione dei principi contabili internazionali³⁵.

Ambito soggettivo (art. 2)

I soggetti disciplinati dal D.Lgs. n. 38/2005 in relazione all'adozione dei principi contabili internazionali sono i seguenti:

- a) le società quotate, ossia le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse dalle imprese di assicurazione;
- b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico³⁶, diverse dalle imprese di assicurazione;
- c) le banche italiane e gli altri intermediari finanziari vigilati, ovvero:
 - le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritte nell'albo di cui all'art. 64 del TUB;
 - le società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - le società di gestione del risparmio (SGR)³⁷;

33 Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 2005. Il D.Lgs. n. 38/2005 dà attuazione alla delega contenuta nella legge 30 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003).

34 Le facoltà di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/02 sono:

- facoltà per Stati membri di consentire o prescrivere gli IAS con riguardo al bilancio d'esercizio delle società quotate UE;
- facoltà per Stati membri di consentire o prescrivere gli IAS con riguardo al bilancio d'esercizio e consolidato delle restanti società.

35 Le norme di coordinamento fiscale previste dal D.Lgs. n. 38/2005 esulano dagli scopi del presente documento.

36 Per *emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante* s'intende "gli emittenti italiani i quali contestualmente: a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%; b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1 del codice civile" (Regolamento attuativo del TUIF, art. 2-bis).

37 L'art. 1, comma 1, lettera e) e o), del D.Lgs. n. 58/1998 (TUIF) definisce:

- le *società di intermediazione mobiliare* (SIM), come le imprese diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e *direzione generale in Italia*;
- le *società di gestione del risparmio* (SGR), come le società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.

- le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB³⁸;
 - gli istituti di moneta elettronica (Imel)³⁹.
- d) le imprese di assicurazione;
- e) le società controllate, ossia le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società precedenti (lettere a-d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata *ex art. 2435-bis* cod. civ. e diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-d);
- f) le società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata *ex art. 2435-bis* cod. civ.;
- g) le società rimanenti, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata *ex art. 2435-bis* cod. civ.⁴⁰.

Di seguito sono presentati, per i soggetti sopraindicati, gli obblighi (o le facoltà) di applicazione dei principi IAS/IFRS per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.

Applicazione degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio consolidato (art. 3)

Le seguenti società devono redigere obbligatoriamente il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005:

- a) società quotate;
- b) società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
- c) banche e altri intermediari finanziari vigilati;
- d) imprese di assicurazione.

38 Si ricorda che il D.Lgs. n. 38/2005, per tali società, si riferisce, anziché all'elenco speciale, all'albo di cui all'art. 107 del TUB.

39 L'art. 1 del D.Lgs., 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) definisce invece gli *istituti di moneta elettronica*: le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica ossia un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente.

40 Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Si segnala che la norma è destinata ad essere modificata a seguito del recepimento della direttiva CE n. 38/2003. In particolare l'art. 1 dello stesso provvedimento, modificando la IV direttiva CEE, prevede l'innalzamento dei parametri previsti dall'attuale art. 2435-bis stabilendo i nuovi limiti di cui al punto 1) da euro 3.125.000 a euro 3.650.000 e quelli di cui al punto 2) da euro 6.250.000 a euro 7.300.000.

Le seguenti società possono facoltativamente redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005:

- e) le società controllate, ossia le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società precedenti (lettere a-d), diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-d) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis, cod. civ.;
- f) le società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, cod. civ.⁴¹.

Per i soggetti di cui alle lettere e) ed f), il decreto legislativo prevede che l'esercizio della facoltà di applicare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato non rappresenta una scelta revocabile da parte dell'impresa, salvo circostanze eccezionali⁴². Di tali circostanze eccezionali deve essere fornita adeguata informativa nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

Applicazione degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio d'esercizio (art. 4)

Le seguenti società devono redigere obbligatoriamente il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006:

- a) società quotate;
- b) società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
- c) banche e altri intermediari finanziari vigilati;
- d) imprese di assicurazione, solo se quotate e non redigono il bilancio consolidato⁴³.

Le società quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico e le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati (soggetti di cui alle lettere a, b e c) hanno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili

⁴¹ Le società di cui alla lettera f) sono, di norma, società di dimensioni medio-grandi che redigono il bilancio consolidato ma che non sono quotate. La facoltà, per tali società, di redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005 trova la sua ragion d'essere nel fatto che così facendo il legislatore ha voluto evitare di creare una disparità normativa a favore delle società non quotate rispetto a quelle quotate, con conseguente disincentivo alla quotazione.

⁴² Un esempio può essere quello di una società che esce da un gruppo in cui si applicano gli IAS, per entrare in un altro che non li applica.

⁴³ L'obiettivo è quello di rendere confrontabile l'informativa finanziaria prodotta dalle società quotate italiane.

internazionali a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005⁴⁴. Tale facoltà non è prevista per le imprese di assicurazione (soggetti di cui alla lettera d).

Le seguenti società possono facoltativamente redigere il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005:

- e) le società controllate, ossia le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società precedenti (lettere a-d), diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-d) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-*bis*, cod. civ.⁴⁵;
- f) le società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis*, cod.civ., solo se esercitano la facoltà di redigere il bilancio consolidato dal 2005;
- g) le società rimanenti, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-*bis*, cod. civ., se sono incluse nel bilancio consolidato redatto dai soggetti di cui alla lettera f).

Per le società diverse da quelle sopra elencate e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata è prevista la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio secondo i principi IAS/IFRS a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia. In questa categoria sono incluse la maggior parte delle imprese di piccole e medie dimensioni. Per questi soggetti il legislatore, pur riconoscendo loro la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali, ha preferito, per ragioni di prudenza, demandare ai Ministeri competenti la fissazione dell'esercizio a partire dal quale tale facoltà potrà essere esercitata. Già a partire dall'esercizio 2005 sarà possibile infatti valutare le eventuali criticità incontrate dalle società che applicano i principi IAS/IFRS nella redazione del bilancio d'esercizio.

Per le società di cui alle lettere e), f) e g)⁴⁶, il decreto legislativo prevede che l'esercizio della facoltà di applicare i principi contabili internazionali nella

⁴⁴ Per questi soggetti che redigono il bilancio consolidato in via obbligatoria con gli IAS/IFRS dal 1° gennaio 2005, il legislatore ha concesso la possibilità di redigere con gli stessi principi il bilancio d'esercizio dal 2005 per evitare la tenuta di una doppia contabilità con conseguente aggravio dei costi amministrativi-gestionali.

⁴⁵ La possibilità, riconosciuta alle società controllate di redigere facoltativamente il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005 viene concessa al fine di evitare che dette società tengano una doppia contabilità nella redazione dei conti annuali e nella trasmissione delle informazioni contabili alla capogruppo, con conseguente aggravio di costi amministrativi.

⁴⁶ Le società di cui alla lettera g), solo se incluse nel bilancio consolidato redatto dai soggetti di cui alla lettera f).

redazione del bilancio d'esercizio non rappresenti una scelta revocabile da parte dell'impresa, salvo circostanze eccezionali⁴⁷. Di tali circostanze deve essere fornita adeguata informativa nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

In ragione della complessità relativamente agli obblighi e alle facoltà di applicazione dei principi IAS/IFRS per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato, si riassume quanto detto nella tabella che segue.

	SOGGETTI	BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO GLI IAS	BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO GLI IAS
a.	Società quotate diverse dalle imprese di assicurazione	Obbligo dal 2005 (Reg. (CE) n. 1606/02)	Obbligo dal 2006 Facoltà dal 2005
b.	Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	Obbligo dal 2005	Obbligo dal 2006 Facoltà dal 2005
c.	Banche italiane, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società finanziarie iscritte nell'elenco speciale, istituti di moneta elettronica	Obbligo dal 2005	Obbligo dal 2006 Facoltà dal 2005
d.	Imprese di assicurazione	Obbligo dal 2005	Obbligo dal 2006, solo se quotate e non redigono il bilancio consolidato
e.	Società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società precedenti (lettere a-d), diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-d) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, cod. civ.)	Facoltà dal 2005	Facoltà dal 2005
f.	Società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, cod. civ.)	Facoltà dal 2005	Facoltà dal 2005, solo se esercitano la facoltà di redigere il bilancio consolidato dal 2005
g.	Le società rimanenti, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (lettere a-f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, cod. civ.)	-	Facoltà dal 2005, se controllate dalle società di cui alla lettera f), altrimenti facoltà subordinata all'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia
<i>Sono escluse dall'applicazione dei principi contabili internazionali le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile.</i>			

⁴⁷ È il caso, ad esempio, di una società non quotata che decide di utilizzare gli IAS/IFRS ma che successivamente entra a far parte di un gruppo che non adotta gli IAS

E' opportuno ricordare infine che le società obbligate o che esercitano la facoltà sia per il bilancio consolidato che per il bilancio d'esercizio applicano i principi contabili internazionali omologati con i regolamenti comunitari omologativi.

Norme di coordinamento civilistico

I soggetti che, per obbligo o facoltà, applicano direttamente i principi contabili IAS/IFRS omologati, redigono il bilancio consolidato o il bilancio d'esercizio in deroga alla normativa contabile interna. In altri termini, questi soggetti debbono redigere i bilanci ignorando la normativa contabile interna ed applicando esclusivamente i principi contabili internazionali.

Rimane valida la normativa civilistica interna riguardante tutti gli altri adempimenti relativi al bilancio (ad esempio, le disposizioni sugli adempimenti pubblicitari, le disposizioni sulla *governance* d'impresa e sul controllo, ecc...).

Fatta questa premessa di carattere generale, è opportuno analizzare le norme emanate dal D.Lgs. n. 38/2005 con lo scopo di integrare la disciplina civilistica per le società che applicano i principi IAS/IFRS.

A questo proposito, sono state previste:

- una norma di carattere generale che impone la disapplicazione di una disposizione di un principio contabile internazionale in alcuni casi eccezionali;
- una norma che limita la distribuzione di utili e riserve che si formano per l'utilizzo del criterio del *fair value*;
- una norma che regola gli effetti sul patrimonio netto relativi alla prima applicazione dei principi contabili internazionali.

Disapplicazione di una disposizione dei principi contabili internazionali (art. 5)

Se, in via eccezionale, una disposizione contenuta nei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato risulti non compatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, essa non deve trovare applicazione.

Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile del bilancio d'esercizio, se non nella misura corrispondente al valore recuperato⁴⁸.

⁴⁸ La disposizione è in linea con quanto previsto sia dal codice civile sia dai principi contabili internazionali. L'art. 2423, comma 4, cod. civ. prevede che: "Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato (art. 2423, 4 comma, cod. civ.)."

In realtà l'obbligo di disapplicazione è già previsto dallo IAS 1, par. 17 secondo il quale *“in circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un principio o in un'interpretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico, l'entità deve disattendere tale disposizione...”*.

Poiché la disposizione è direttamente applicabile, sembra ricavarsene che il contenuto precettivo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2005 sta unicamente nell'obbligo di iscrizione degli utili derivanti dalla deroga in una riserva non distribuibile.

Distribuzione di utili e riserve (art. 6)

Nei principi contabili internazionali, in alternativa al criterio del costo, si può ricorrere al criterio del *fair value* nella valutazione di talune poste contabili.

Il *fair value* (o valore equo) è definito come *“il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili”*. Dal confronto tra il valore contabile di un'attività/passività ed il suo *fair value* può emergere:

- una plusvalenza (utile), se il *fair value* è maggiore del valore contabile dell'attività o minore del valore contabile della passività;
- una minusvalenza (perdita), se il *fair value* è minore del valore contabile dell'attività o maggiore del valore contabile della passività.

Da un punto di vista contabile, tali valori sono trattati differentemente a seconda della posta interessata e, di conseguenza, del principio contabile internazionale adottato.

L'applicazione del criterio del *fair value* può determinare infatti:

- a) rilevazione delle plusvalenze (utili) e delle minusvalenze (perdite) da *fair value* direttamente al conto economico.

In questo caso le plusvalenze e le minusvalenze da *fair value* contribuiscono alla formazione del risultato dell'esercizio, anche se trattasi di componenti reddituali non realizzati.

Lo IAS 40 *“Investimenti immobiliari”* prevede che qualora gli investimenti immobiliari siano valutati con il modello del *fair value*, i proventi o gli oneri derivanti da una variazione del *fair value* dell'investimento immobiliare devono essere contabilizzati nel risultato economico dell'esercizio in cui si sono verificati (IAS 40, 35).

Esempio 1 - Contabilizzazione della plusvalenza ottenuta dall'applicazione del criterio del *fair value* al valore di un terreno detenuto a scopo di investimento.

Si considerino i seguenti dati:

- valore contabile del terreno detenuto a scopo di investimento al 31/12/2005: euro 1.000;
- *fair value* stimato terreno del detenuto a scopo di investimento al 31/12/2006: euro 1.500;
- plusvalenza da *fair value*: euro 500

Tale valore deve essere iscritto direttamente a conto economico:

Terreni detenuti a scopo di investimento	a	Plusvalenze	500
--	---	-------------	-----

- b) rilevazione delle plusvalenze (utili) da *fair value* in una riserva di patrimonio netto. Anche in questo caso, la plusvalenza iscritta al patrimonio netto non rappresenta un ammontare realizzato.

Lo IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari" stabilisce che, qualora l'impresa adotti nella valutazione dei cespiti il modello della rideterminazione (fair value), ed il valore contabile del bene è aumentato a seguito della rideterminazione (rivalutazione), l'incremento deve essere imputato direttamente a patrimonio netto sotto la voce riserva (surplus) di rivalutazione (IAS 16, 39).

Esempio 2 - Contabilizzazione di un *surplus* (plusvalenza) da rideterminazione del valore di un macchinario

Si considerino i seguenti dati:

- valore contabile del macchinario al 31/12/2005: euro 500;
- *fair value* stimato del macchinario al 31/12/2006: euro 600;
- plusvalenza da *fair value*: euro 100

La plusvalenza deve essere iscritta a patrimonio netto nella riserva da rivalutazione:

Immobili, impianti e macchinari	a	Riserva di rivalutazione	100
---------------------------------	---	--------------------------	-----

La distribuibilità delle plusvalenze di cui sopra (imputate direttamente a conto economico o iscritte ad una riserva di patrimonio netto) non forma oggetto di trattazione nei principi contabili internazionali.

Al contrario, per il rispetto del principio della prudenza, la prassi nazionale subordina la distribuibilità degli utili alla loro effettiva realizzazione ed iscrizione in bilancio.

L'art. 2423-bis, comma 1, cod. civ. stabilisce che "si possono indicare esclusivamente utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio". L'art. 2433, comma 2, cod. civ. prevede, inoltre, che "non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato".

In linea con l'impostazione codicistica, il D.Lgs. n. 38/2005 prevede, per le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali, specifiche regole circa la distribuibilità e disponibilità delle plusvalenze da *fair value* che siano imputate direttamente a conto economico (*lettera a*) oppure imputate ad una riserva di patrimonio netto (*lettera b*).

a) Plusvalenze imputate direttamente a conto economico

Non possono essere distribuiti gli utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico (esempio 1), al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del *fair value* o del patrimonio netto.

Gli stessi utili, in quanto componenti di reddito non realizzati, e quindi non distribuibili, devono essere iscritti in un'apposita riserva indisponibile del patrimonio netto.

La costituzione della riserva deve avvenire in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato d'esercizio. Il risultato dell'esercizio espresso dal bilancio è comprensivo dunque sia di componenti reddituali realizzate sia di componenti reddituali non realizzate. Si ritiene opportuno che in nota integrativa si distingua nettamente tra componenti reddituali realizzate e non realizzate.

Esempio 3 - Iscrizione in una riserva di patrimonio netto delle plusvalenze da *fair value*

Si considerino i dati dell'esempio n.1.

Rilevazione della plusvalenza a conto economico

terreni detenuti a scopo di investimento	a	Plusvalenze	500
---	---	-------------	-----

Iscrizione della plusvalenza in una riserva di patrimonio netto

Utile d'esercizio	a	Riserva indisponibile	500
-------------------	---	-----------------------	-----

49 Nel caso di inesistenza o insufficienza delle riserve disponibili il vincolo alla non distribuibilità si trasferisce dunque sugli eventuali utili degli esercizi successivi.

In merito a tale riserva indisponibile, il medesimo art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005 detta le seguenti regole:

- nel caso in cui gli utili d'esercizio siano inferiori all'importo delle plusvalenze, la riserva deve essere integrata per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi⁴⁹;

Esempio 3 (continua) - Integrazione della riserva di patrimonio netto con riserve di utili disponibili

Si considerino i seguenti dati:

- plusvalenza da *fair value*: euro 1.500
- utile d'esercizio: euro 400
- riserva statutaria: euro 1.000

Poichè l'utile d'esercizio (euro 400) è inferiore alla plusvalenza da *fair value* (euro 500), si deve procedere ad integrare la riserva indisponibile per un importo pari a euro 100 impiegando la riserva statutaria.

La scrittura contabile sarà la seguente:

Diversi	a	Riserva indisponibile	500
Utile d'esercizio		400	
Riserva statutaria		100	

- la riserva - pari alle plusvalenze da *fair value* iscritte e non realizzate - si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione. Contabilmente si riduce la riserva in contropartita del conto "Utili da ripartire" o "Riserve libere";
- la riserva può essere utilizzata a coperture delle perdite, solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. Qualora la riserva indisponibile sia utilizzata a copertura delle perdite, la riserva deve essere reintegrata accantonando utili degli esercizi successivi;
- non si possono distribuire utili fino a quando la riserva indisponibile, formata per l'accantonamento delle plusvalenze non realizzate rilevate a conto economico, sia di importo inferiore a quello delle stesse plusvalenze, esistenti alla data di riferimento del bilancio.

b) Plusvalenze imputate ad una riserva di patrimonio netto

Non possono essere distribuite le riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al *fair value* di strumenti finanziari e attività (esempio 2).

Il decreto legislativo pone inoltre ulteriori limiti alla disponibilità delle riserve di patrimonio netto di cui ai punti a) e b). In particolare, tali riserve sono indisponibili ai fini:

- dell'imputazione a capitale sociale;

Tale norma si rende necessaria per evitare che il capitale sociale, ultima garanzia per i creditori e per i terzi, sia incrementato con valori suscettibili di variazione in relazione all'andamento del mercato. Inoltre, la norma permette di evitare che una società imputi tali riserve a capitale sociale mediante aumento gratuito e, successivamente, riduca il capitale *ex art. 2445*, procedendo alla distribuzione ai soci di quella parte del capitale che si è formata con le riserve non distribuibili.

- della distribuzione e degli impieghi di utili previsti dalle seguenti norme:
 - art. 2350, comma 3, cod. civ. *"Diritto agli utili e alla quota di liquidazione"*;
 - art. 2357, comma 1, cod. civ. *"Acquisto delle proprie azioni"*;
 - art. 2358, comma 3, cod. civ. *"Altre operazioni sulle proprie azioni"*;
 - art. 2359-bis, comma 1, cod. civ. *"Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate"*;
 - art. 2432, cod. civ. *"Partecipazione agli utili"*;
 - art. 2478-bis, comma 4, cod. civ. *"Bilancio e distribuzione degli utili ai soci"*.

Quanto detto può essere riassunto nella tabella che segue.

Trattamento contabile IAS		D.Lgs. n. 38/2005
		Regime di distribuibilità e disponibilità
Variazioni positive di fair value (plusvalenza) <i>(Valori contabili non realizzati derivanti dall'applicazione del criterio del fair value)</i>	Imputazione diretta al conto economico	Gli utili corrispondenti alle plusvalenze imputate a conto economico sono valori non distribuibili
		Gli utili corrispondenti alle plusvalenze sono iscritti in una riserva di patrimonio netto indisponibile
		In caso di utili d'esercizio inferiori alle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, con riserve disponibili, o in mancanza con l'accantonamento di utili degli esercizi successivi
		La riserva si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione
		La riserva indisponibile può essere utilizzata a copertura delle perdite solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale
		La riserva è indisponibile, tra l'altro, ai fini dell'imputazione a capitale sociale
	Imputazione a riserva di patrimonio netto	Le riserve di patrimonio sono valori non distribuibili
		La riserva è indisponibile, tra l'altro, ai fini dell'imputazione a capitale sociale
* Disciplina relativa alle società che per obbligo o per facoltà applicano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio		

Effetti sul patrimonio netto relativi alla prima applicazione dei principi IAS/IFRS (art. 7)

Il D.Lgs. n. 38/2005 introduce una serie di disposizioni di diritto transitorio per disciplinare contabilmente le variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d'esercizio redatto secondo gli IAS/IFRS. Si tenga conto infatti che la prima applicazione degli IAS è regolata da uno specifico principio contabile (IFRS 1) che prevede appunto l'inclusione direttamente nel patrimonio netto delle differenze che si generano per effetto del diverso trattamento contabile delle voci di bilancio.

È previsto innanzitutto che, per le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali valutate al *fair value* (valore equo), si applichi lo stesso regime di movimentazione e indisponibilità precedentemente esposto (relativamente alle plusvalenze imputate ad una riserva di patrimonio netto).

La norma dispone invece l'imputazione a riserva disponibile:

- del saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura;
- dell'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi IAS/IFRS non sono soggette ad ammortamento;
- dell'incremento patrimoniale dovuta all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione degli IAS/IFRS.

L'incremento patrimoniale dovuto all'iscrizione delle attività materiali al *fair value* (quale sostituto del costo storico) è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, qualora non sia imputata al capitale, può essere ridotta solo con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2445, secondo e terzo comma, del codice civile, vale a dire:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione;
- la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale;
- la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Tuttavia, se tale riserva è utilizzata a copertura di perdite, non possono essere distribuiti utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dell'art. 2445, secondo e terzo comma, del codice civile.

3.2 Decreto Legislativo n. 394/2003

Il decreto legislativo 30 dicembre 2003 n. 394 recepisce parzialmente la direttiva Ce n. 65/2001 relativamente all'applicazione del *fair value* nei bilanci d'esercizio e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie⁵⁰.

Di seguito si riporta il testo delle nuove norme del codice civile, così come modificate dal D.Lgs. n. 394/2003.

Art. 2427 bis - Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari

1. Nella nota integrativa sono indicati:
 - 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
 - a) il loro fair value;
 - b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
 - 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
 - a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
 - b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
 - c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
3. Il fair value è determinato con riferimento:
 - a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
 - b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6 bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

⁵⁰ Il decreto legislativo modifica le norme del codice civile (bilancio d'esercizio delle società di capitali), del D.Lgs. n. 127/91 (bilancio consolidato delle società di capitali) e del D.Lgs. n. 87/1992 (bilancio d'esercizio e consolidato delle banche e altri istituti finanziari).

Articolo 2428 - Relazione sulla gestione

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

[...]

6 bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

- a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

[...]

Le nuove norme entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2005.

È opportuno sottolineare che il recepimento della direttiva Ce n. 65/2001 è avvenuto in modo solo parziale. Infatti, non si introducono norme per la contabilizzazione al *fair value* degli strumenti finanziari, come richiesto dalla direttiva Ce n. 65/2001, ma solo norme che prevedono l'inserimento di specifiche informazioni nella nota integrativa (art. 2427-bis) e nella relazione sulla gestione (art. 2428, cod. civ.) sul *fair value* degli strumenti finanziari.

Con riferimento alla definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di *fair value* e di modello e tecnica di valutazione, l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo rinvia opportunamente a quanto stabilito dai principi contabili internazionali e più precisamente dallo IAS 32 e IAS 39⁵¹.

Il rinvio a quanto stabilito dai principi contabili internazionali con riguardo alle definizioni sopra richiamate si è reso necessario per il fatto che la direttiva Ce n. 65/2001 non chiarisce tali concetti. Come precedente esposto (*cfr. II parte, par.2.1*) anche a livello comunitario si rinvia implicitamente ai principi contabili internazionali (IAS 32 e IAS 39).

Per approfondimenti sul D.Lgs. n. 394/2003 si rinvia al documento "Le informazioni sul fair value degli strumenti finanziari e sulla gestione dei rischi finanziari" (febbraio 2005), elaborato dalla Commissione Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei ragionieri e del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti. Il documento è scaricabile dal sito della Fondazione Luca Pacioli (www.fondazioneluca Pacioli.it) nell'approfondimento tematico dedicato al "bilancio d'esercizio"

51 Occorre evidenziare che le uniche definizioni di strumento finanziario e di strumento finanziario derivato rinvenibili nell'ordinamento italiano sono contenute nel decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, tali definizioni appaiono in ogni caso più circoscritte rispetto a quelle dettate dai principi contabili internazionali.

3.3 Normativa in preparazione

Il decreto legislativo n. 394/2003 ha dato attuazione, seppure parziale, alla direttiva Ce n. 65/2001.

Nei prossimi mesi sarà recepita anche la direttiva Ce n. 51/2003 che, come abbiamo visto, inciderà ben più significativamente sulla normativa contabile interna ed in particolare sul codice civile.

In proposito si segnala che, con l'approvazione della Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 – Supplemento ordinario n. 76, è stata data delega al Governo per il recepimento della direttiva Ce n. 51/2003. La Legge comunitaria 2004 dovrà essere attuata entro 18 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, vale a dire entro il 12 novembre 2006.

3.4 Ulteriori differenze tra i principi contabili IAS/IFRS e la normativa contabile interna

Sebbene la normativa contabile interna sia stata (e sarà) aggiornata profondamente con il recepimento delle direttive Ce n. 65/2001 e n. 51/2003, anche successivamente a tale recepimento, dovrebbero permanere significative differenze rispetto ai principi contabili IAS/IFRS, salve ulteriori iniziative del legislatore nazionale volte a superarle.

Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo, talune questioni contabili non disciplinate dalle direttive Ce n. 65/2001 e n. 51/2003 (e che dunque non formeranno oggetto di aggiornamento della normativa contabile interna) per le quali esiste ancora una forte divergenza con i principi IAS/IFRS.

Oneri pluriennali

Lo IAS 38 "Attività immateriali" non ammette la capitalizzazione degli oneri patrimoniali (spese di impianto e ampliamento, spese di pubblicità, spese di ricerca, ecc.), con la sola eccezione delle spese di sviluppo. Tali costi devono essere imputati direttamente a conto economico nell'esercizio in cui si sostengono. La IV direttiva CEE lasciava agli Stati membri la possibilità di capitalizzare tali spese. Il legislatore nazionale (D.Lgs. n. 127/91) recependo tale possibilità ammette la possibilità di procedere alla capitalizzazione di tali spese se soddisfatte determinate condizioni (art. 2426, n. 5).

La direttiva Ce n. 51/2003 non dispone nulla sul tema, lasciando invariata la direttiva contabile; anche la norma interna non è destinata dunque ad essere modificata.

Azioni proprie

I principi IAS/IFRS prevedono che le azioni proprie siano iscritte direttamente in riduzione del patrimonio netto, in quanto assimilabili ad una riduzione di capitale sociale. Le direttive contabili stabiliscono invece la possibilità di rilevare le azioni proprie nell'attivo della società; tale impostazione è stata adottata anche nel nostro codice civile (art. 2424 "Contenuto dello stato patrimoniale"). Le azioni proprie sono rilevate dunque o nell'attivo circolante (voce C.III.5) o nell'attivo immobilizzato (voce B.III.4).

Non essendo stata apportata alcuna modifica alle direttive contabili da parte della direttiva Ce n. 51/2003, l'attuale disciplina civilistica, qualora restasse invariata, divergerebbe completamente dalla metodologia contabile IAS/IFRS.

Impairment test per l'avviamento

I principi contabili internazionali non prevedono più l'ammortamento per le attività immateriali a durata indeterminata (esempio tipico è rappresentato dall'avviamento). In sostituzione occorre effettuare l'*impairment* di valore, teso a verificare la recuperabilità del valore iscritto nell'attivo. Tuttavia la IV direttiva Ce (art. 34) prevede la possibilità di ammortizzare sistematicamente il valore dell'avviamento per un periodo non superiore a 5 anni⁵². La medesima regola è stata recepita dal legislatore nazionale (art. 2426, n. 6, cod. civ.) per cui, in assenza di una modifica della IV direttiva da parte della direttiva n. 51/2003, esiste una forte incompatibilità tra la disciplina civilistica e i principi IAS/IFRS.

⁵² La IV direttiva prevede inoltre che gli Stati membri possono autorizzare l'ammortamento dell'avviamento per un periodo superiore, se i benefici connessi con questa attività eccedono i cinque anni.

LE PUBBLICAZIONI DELLA FONDAZIONE LUCA PACIOLI
IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Le immobilizzazioni materiali secondo gli IAS. Analisi delle differenze tra disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali (IAS 16)

Documento n. 24 dell'11 novembre 2004

Il documento propone un confronto sistematico tra i principi contabili nazionali (PC 16) e internazionali (IAS 16) circa il trattamento contabile delle immobilizzazioni tecniche. Particolare attenzione è posta alla possibilità secondo lo IAS 16 di adottare, in sede di valutazione del bene, al posto del criterio del costo storico, il criterio della rivalutazione o rideterminazione del valore dei cespiti, con conseguente rilevazione a riserva di patrimonio di eventuali plusvalori da fair value. Tale metodo non è attualmente consentito dalle norme del codice civile. Un paragrafo ad hoc è dedicato inoltre alle regole previste dallo IAS 36 sulle perdite durevoli di valore di un'attività. Alla fine del documento è presentata una tabella sinottica in cui sono riassunte e schematizzate tutte le differenze tra l'impostazione contabile nazionale e quella internazionale.

L'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia

Documento n. 12 del 5 aprile 2004

In questo documento si offre al lettore una "panoramica" su tutte le norme comunitarie e nazionali che hanno riguardato l'adozione degli IAS/IFRS. Le norme comunitarie sono distinte tra: quelle di immediata applicazione nel nostro paese (ad es. regolamento (CE) n. 1606/2002, regolamento (CE) n. 1725) e quelle che devono essere recepite dal legislatore nazionale (direttive Ce n. 65/2001 e n. 51/2003). Con riguardo alla normativa nazionale sono descritti i seguenti provvedimenti: Legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306), D. Lgs. n. 394/2003 (provvedimento che recepisce la direttiva Ce n. 65/2001).

La composizione di un bilancio IAS. (I PARTE). Stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto secondo i principi contabili internazionali

Documento n. 19 del 6 novembre 2003

La monografia, partendo dall'approfondimento dei principi generali sottesi alla redazione del bilancio, analizza la struttura e il contenuto di un bilancio IAS redatto secondo quanto previsto dallo IAS 1 "Presentazione del bilancio". L'attenzione si concentra in particolare sulla presentazione e la redazione degli schemi di stato patrimoniale, conto economico e prospetto dei movimenti del patrimonio netto. A tale scopo sono presentati numerosi estratti tratti da bilanci redatti conformemente ai principi contabili internazionali. Con riferimento agli schemi di bilancio, il documento analizza inoltre le differenze con l'impostazione contabile nazionale con particolare riferimento agli schemi fissati dagli artt. 2424 e 2425.

Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio (Framework IASB). Finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS

Documento n. 11 del 27 maggio 2003

Nel documento sono messi a confronto i principi generali per la redazione del bilancio previsti dagli IAS con gli analoghi principi statuiti dal codice civile, evidenziando le notevoli differenze esistenti fra le due impostazioni; alla base di tali differenze, vi è la differente finalità assegnata al bilancio nonché i differenti destinatari cui è rivolta l'informativa di bilancio. Nei principi IAS/IFRS il bilancio è uno strumento informativo rivolto prevalentemente agli investitori attuali e potenziali, strumentale a decisioni economiche, mentre l'art. 2423 del codice civile ne fissa la finalità nella "rappresentazione veritiera e corretta", assegnando al bilancio lo scopo di esporre la composizione del patrimonio e del risultato economico dell'esercizio con criteri in grado di tutelare gli interessi dei creditori e dei soci attraverso una prudentiale valutazione del capitale investito.

L'impatto degli IAS sui profili evolutivi della disciplina nazionale e comunitaria

Documento n. 22 del 26 settembre 2002

Nel documento è analizzata la logica che ha ispirato la proposta di direttiva Ce che modifica in particolare la IV e VII direttiva Ce (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato). Lo scopo della direttiva in questione è quello di eliminare le incompatibilità tra le "direttive contabili" e le regole previste a livello di IAS/IFRS. In appendice al documento è presente una breve descrizione di tutti i principi contabili internazionali nonché una tabella sinottica in cui sono indicate, per ciascun principio, la data di entrata in vigore, l'eventuale revisione e le interpretazioni SIC collegate.

L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea

Documento n. 13 del 22 maggio 2002

Il primo documento della Fondazione Luca Pacioli in tema di principi contabili internazionali focalizza l'attenzione sulle motivazioni in base alle quali la Commissione europea ha previsto l'introduzione di tali principi in ambito comunitario. In questo contesto sono analizzati i limiti delle direttive comunitarie, in particolare la IV e VII direttiva Ce, nell'armonizzazione delle regole contabili europee e la conseguente mancanza di confrontabilità tra i bilanci comunitari. Tale mancanza rappresenta, infatti, uno dei presupposti del nuovo orientamento della Commissione verso i principi IAS. Successivamente, è dedicato un capitolo ad hoc agli standard setter europei e nazionali ed in particolare: alla nuova articolazione dello IASB (International Accounting Standard Board), all'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e all'OIC (Organismo italiano di Contabilità).

Tutti i documenti pubblicati dalla Fondazione Luca Pacioli sono disponibili e scaricabili dal sito www.fondazioneluca Pacioli.it.

Sul sito della Fondazione è stato pubblicato inoltre un "approfondimento tematico" interamente dedicato ai principi contabili internazionali dove è possibile visionare e scaricare, oltre i documenti sopraindicati, la normativa di riferimento, i principi IAS/IFRS omologati con i Regolamenti comunitari e gli articoli pubblicati sulle riviste specializzate.